



AREA  
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  
SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE

Fascicolo 17.01.02/14/2024

Alla C.A. del Dr Giovanni Amodio

LETTERA COMMERCIALE EX ART. 18 D.Lgs. n. 36/2023.

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 36/2023 di un servizio per la realizzazione di azioni legate all'attività in ambito sociale, socio-sanitario ed istruzione del Dr Giovanni Amodio. CIG B3481E07B3.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. xxx del xxx, si è proceduto ad affidarle il servizio in oggetto che sarà disciplinato dalla presente lettera commerciale. Si chiede la sottoscrizione per accettazione della presente lettera.

#### **Art.1 - Oggetto del servizio.**

Il servizio di prestazione occasionale ha ad oggetto numerose attività di supporto in ambito sociale, socio-sanitario ed istruzione, e in particolare:

- Supporto alla definizione del "Piano metropolitano adolescenti" attraverso l'integrazione di tutti i soggetti che, a vario titolo, si occupano di politiche educative a favore delle e degli adolescenti;
- Supporto alla definizione di un'azione di programmazione e coordinamento, a livello metropolitano, per la realizzazione di attività extra scolastiche rivolte alla fascia 11-13 anni (supporto allo studio, socio-culturali, sportive) con l'intento di promuovere il successo scolastico e formativo, la socialità e la formazione continua;
- Supporto alla programmazione metropolitana dell'offerta d'istruzione e dell'organizzazione della rete scolastica.

#### **Art.2 - Impegni dell'affidatario ed organizzazione dell'attività.**

All'affidatario è richiesto di affiancare il personale incaricato dalla Città metropolitana di Bologna in merito alle attività riportate all'art. 1, in collaborazione con tutti i soggetti dell'area metropolitana coinvolti.

L'azione di supporto si sostanzierà in momenti di progettazione, coordinamento e realizzazione delle attività indicate, secondo le indicazioni programmatiche del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro, momenti di confronto e condivisione di linee programmatiche con i diversi soggetti coinvolti e stesura di relazioni sulle attività svolte.

#### **Art. 3 - Durata dell'affidamento.**

Il servizio decorre dalla data di sottoscrizione per accettazione della presente lettera e scade al termine delle attività svolte in relazione alle azioni di cui all'Art.1; in ogni caso non oltre il 15/10/2025. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.

#### **Art. 4 - Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione.**

Il corrispettivo complessivo è determinato nella misura di euro € 4.900,00 soggetto alle ritenute di legge, oltre IRAP per € 416,50. La Città metropolitana di Bologna trasferirà all'affidatario il compenso in due *tranches*, a seguito di presentazioni di relazioni sull'attività svolta, vistate dalla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale e previa presentazione di nota riscontrata regolare. La tempistica relativa alle produzioni di report e pagamenti sarà indicativamente la seguente: ottobre/marzo 2025 (report entro aprile 2025), aprile/ottobre 2025 (report entro novembre 2025).

#### **Art. 5 - Disponibilità degli elaborati.**

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà della Città metropolitana di Bologna che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali, associando in ogni caso tali prodotti al nominativo del prestatore/collaboratore e al ruolo di quest'ultimo nella realizzazione degli stessi. Anche l'affidatario potrà utilizzare i prodotti realizzati, citando l'affidamento sottoscritto dalla Città metropolitana di Bologna, a condizione che da tale utilizzo non gliene derivi lucro diretto.

#### **Art. 6 - Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta.**

È prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1, a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre. A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili al collaboratore/prestatore, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia;

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempimenti contrattuali;
- commissione da parte dell'affidatario di reati previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'affidatario;
- inosservanza da parte dell'affidataria di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna<sup>1</sup>, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione scritta con preavviso di 15 giorni; l'affidatario ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

#### **Art. 7 - Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'affidamento.**

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo Sociale, Dott.ssa Fabrizia Paltrinieri.

#### **Art. 8 – Sicurezza.**

L'affidatario opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La Città metropolitana di Bologna resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio. L'affidatario, agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante l'esecuzione del servizio e funzionali all'evacuazione. Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione l'affidatario farà riferimento alla Dirigente del Settore Istruzione e sviluppo sociale o suo delegato.

#### **Art. 9 - Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile**

<sup>1</sup> Approvato con Atto del Sindaco Metropolitanano n. 19 del 31/01/2019.

**esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali.**

Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Bologna. Tutti i dati personali di cui la Città metropolitana venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR n. 679/2016. In riferimento all'art.7 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione dei dati personali<sup>2</sup>, si individua il Dr Giovanni Amodio quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti. Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

**Art. 10 - Foro competente.**

Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

**Art. 11 - Spese contrattuali.**

Tutte le spese inerenti alla stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'affidatario. Il presente contratto non viene sottoposto a repertoriazione, ai sensi dell'art. 32 del vigente regolamento provinciale dei contratti.

**Art. 12 - Limitazioni a carico dell'affidatario.**

È fatto espresso divieto all'affidatario di dar luogo alla cessione del presente contratto e/o alla cessione del credito oggetto del medesimo a terzi.

**Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente lettera si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bologna.it](http://www.cittametropolitana.bologna.it) nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

La Dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale  
Fabrizia Paltrinieri

---

Si chiede la restituzione della presente lettera, sottoscritta per accettazione.

L'affidatario  
Dottor Giovanni Amodio

---

---

<sup>2</sup> Approvato con Atto del Consiglio Metropolitan n.45 del 14/11/2018 e reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo: <https://www.cittametropolitana.bo.it> (sezione Norme e Regolamenti).